



COMUNE DI CASALVOLONE

Provincia di Novara

VIA ROMA N. 81 – 28060 CASALVOLONE TEL. (0164) 315157 FAX (0164) 315197 P.IVA 00440560035
E-Mail: municipio@comune.casalvolone.no.it PEC: casalvolone@cert.ruparpiemonte.it

UFFICIO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 3/2021

Casalvolone, 12 maggio 2021

OGGETTO: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO GESTITO DA MOVIERI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTAURA DEL MANTO STRADALE SULLA S.P. 80.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che il giorno 11/05/2021 con nota protocollo n. 1481 la società SERTORI S.p.A. con sede a Torino in Strada del Francese 117/19 ha presentato richiesta di emissione ordinanza di istituzione senso unico alternato gestito da movieri per l'esecuzione dei lavori di fresatura ed asfaltatura del manto stradale per conto della società TIM con sede legale a Novara in Viale Giulio Cesare n. 345, sulla S.P. 80 Villata (S. Pietro) – Piazza Castello, nei giorni 18 e 19 maggio p.v.;

RITENUTO che per la sicurezza di addetti ed automobilisti è necessaria l'istituzione senso unico alternato gestito da movieri;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la pubblica sicurezza e incolumità durante l'esecuzione dei lavori;

VISTO l'art. 7 del D.L.vo del 30/04/1992 ed il relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 495 del 16/12/1992;

VISTI gli art. 2-5-6-7 del Codice della Strada;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

TENUTO CONTO della presenza degli addetti alla regolazione del traffico, garantiti dalla ditta richiedente;

ORDINA

L'istituzione del senso unico alternato gestito da movieri per l'esecuzione dei lavori di fresatura ed asfaltatura del manto stradale per conto della società TIM con sede legale a Novara in Viale Giulio Cesare n. 345, sulla S.P. 80 Villata (S. Pietro) – Piazza Castello, nei giorni 18 e 19 maggio p.v.

Questa amministrazione si ritiene pertanto sollevata da qualsiasi responsabilità che possa derivare a causa di eventi non manifesti al momento del rilascio della presente ordinanza, declina altresì ogni responsabilità verso terzi.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Comunale On-Line.

P R E S C R I V E

- al termine dell'occupazione l'area dovrà essere lasciata completamente sgombra da qualsiasi rifiuto, materiale o attrezzatura e dovrà essere completamente pulita;
- eventuali danni al piano viabile causati dall'occupazione autorizzata dovranno essere ripristinati a cura e spese dell'impresa titolare della presente ordinanza;
- qualsiasi danno derivante dall'esecuzione dell'intervento dovrà essere riparato a cura e spese del richiedente;
- l'autorizzazione rilasciata a carattere precario e può essere revocata, per sopravvenute esigenze, dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento; in tal caso l'interessato dovrà dare corso immediatamente allo sgombero del suolo pubblico;
- l'impresa SERTORI S.p.A. dovrà provvedere a propria cura e spese alla collocazione della necessaria cartellonistica stradale indicante la modifica temporanea della viabilità in loco;
- sono a carico dell'impresa esecutrice i danni a cose e persone che dovessero verificarsi durante il corso dell'occupazione;
- di dare atto che: eventuali variazioni all'istanza presentata e autorizzata dal presente atto dovranno essere preventivamente approvate ed autorizzate nei modi previsti dalla vigente normativa in materia e di ogni danno verso terzi sarà ritenuto responsabile il titolare del presente provvedimento di autorizzazione, che dovrà osservare tutte le leggi vigenti in materia;
- gli addetti all'esecuzione dell'intervento dovranno indossare indumenti e vestiario ad alta visibilità;
- dovrà essere sempre assicurato il passaggio dei mezzi di soccorso.

T R A S M E T T E

La presente ordinanza,

- Alla società SERTORI S.p.A.: sabrina.dolce@sertori.it;
- Comando Stazione Carabinieri di Biandrate;
- Alla Provincia di Novara.

Manda a dare comunicazione della presente ordinanza al pubblico mediante pubblicazione per giorni 15 sul sito del Comune di Casalvolone.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Ministero LL.PP. ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/92 e dell'art. 74 del D.P.R. 495/92.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza al pubblico.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 7, 21, 27 e 146 del codice della strada.

Ai sensi dell'art. 3,4 ° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Torino entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque della piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL SINDACO
EZIO PIANI
